

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA  
ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI  
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA  
Dipartimento delle Autonomie Locali  
Servizio 5 "Ufficio Elettora

Codice Fiscale: 80012000826  
Partita IVA: 02711070827

Prot. 8829  
del 22 MAG. 2017

**getto:** Elezioni amministrative del 11 giugno 2017 ed eventuale secondo turno del 25 giugno 2017. Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione. Nota esplicativa

Responsabile ad interim del Servizio: Margherita Rizza. Tel. 091 7074606.  
Responsabile del procedimento: dott. Giovanni Cocco 091-7074428

**Alle Prefetture – Uffici territoriali  
del Governo di**  
AGRIGENTO - CALTANISSETTA  
CATANIA - ENNA – MESSINA -  
PALERMO - RAGUSA - SIRACUSA  
TRAPANI

LORO SEDI

e, per il tramite delle Prefetture

Ai Comuni interessati alla tornata  
elettorale

In occasione delle prossime consultazioni elettorali amministrative, troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art.1 del d.l. 3 gennaio 2006 n.1, convertito con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, come modificato dalla legge 7 maggio 2009 n. 46, in materia di ammissione al voto domiciliare di "elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione".

Ai sensi della normativa vigente possono essere ammessi al voto domiciliare, oltre agli elettori affetti da grave infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, anche gli elettori affetti da gravissime infermità tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l'ausilio dei servizi previsti dall'art.29 della legge 5 febbraio 1992, n.104 (e cioè del trasporto pubblico che i comuni organizzano in occasione di consultazioni per facilitare agli elettori disabili il raggiungimento del seggio elettorale).

L'elettore interessato deve far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste elettorali è iscritto, un'espressa dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto

presso l'abitazione in cui dimora, corredata dalla prescritta documentazione sanitaria, in un periodo compreso fra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione, ossia fra martedì 2 maggio e lunedì 22 maggio 2017. Tale ultimo termine, tuttavia, in un'ottica di garanzia del diritto di voto costituzionalmente tutelato, deve considerarsi avere carattere ordinatorio, compatibilmente con le esigenze organizzative del comune.

La domanda di ammissione al voto domiciliare, che vale sia per il primo turno di votazione che per l'eventuale turno di ballottaggio, deve indicare l'indirizzo dell'abitazione in cui l'elettore dimora e, possibilmente, un recapito telefonico, e deve essere corredata di copia della tessera elettorale e di idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell'azienda sanitaria di riferimento.

Sono da ritenere applicabili, anche nel caso di rilascio della sola certificazione per l'ammissione al voto domiciliare, le disposizioni preclusive di cui all'art. 41, comma 7, del D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, secondo le quali i funzionari medici designati al rilascio dei certificati **“non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati”**.

Si ritiene perciò utile che i Sigg. Direttori delle Aziende Sanitarie sensibilizzino i dirigenti medici preposti affinché venga assicurato un adeguato servizio finalizzato al rilascio dei certificati medici che, in particolare, per non indurre incertezze, dovranno riprodurre l'esatta formulazione normativa, di cui al comma 1, dell'art.1 della legge n. 46/2009.

I sindaci interessati dovranno inserire i nomi degli ammessi al voto a domicilio in elenchi, distinti per sezione elettorale, con le seguenti indicazioni: nome e cognome, sesso, luogo e data di nascita, indirizzo dell'abitazione ed eventuale recapito telefonico, specificando se l'elettore:

- **vota a domicilio nella stessa sezione di iscrizione;**
- **vota a domicilio presso altra sezione dello stesso comune;**


Tali elenchi verranno consegnati nelle ore antimeridiane del giorno che precede il turno di votazione, ai presidenti degli uffici elettorali di sezione che, a seconda dei casi, provvederanno direttamente alla raccolta del voto a domicilio o alla annotazione nelle proprie liste sezionali che l'elettore vota a domicilio in un'altra sezione.

Si rammenta, inoltre, che i sindaci dei comuni nel cui ambito territoriale hanno dimora gli elettori ammessi al voto domiciliare dovranno, tra l'altro, organizzare, sulla base delle richieste pervenute, il supporto tecnico-operativo a disposizione degli uffici elettorali di sezione per la raccolta del voto.

Tale supporto, evidentemente, consisterà in primo luogo nel servizio di accompagnamento dei componenti dei seggi presso le abitazioni degli elettori ammessi al voto domiciliare. A tal fine dovranno essere utilizzati all'occorrenza e laddove possibile, gli stessi automezzi adibiti, ai sensi dell'art. 29, comma 1, della legge 5 febbraio 1992 n. 104, al trasporto presso i seggi degli elettori in condizione di handicap.

L'istruttore  
L. Bianchetta

Il Funzionario direttivo  
dott. Giovanni Cocco



Il Dirigente ad interim  
dott.ssa Margherita Rizza

